## Caltagirone, 26 febbraio 2022

Presidente dell '
Ordine degli avvocati di Caltagirone
Avv. Giovanni Russo
Ordine degli avvocati di Caltagirone
Palazzo di Giustizia
viale Mario Milazzo n. 216
95041 Caltagirone (CT)
forocaltagirone@virgilio.it
ordavvCaltagirone@tiscali.it

Preg.mo Sig.
Presidente della
Camera penale di Caltagirone
" Agesilao Greco "
Avv. Massimo Alì
Palazzo di Giustizia
viale Mario Milazzo n. 218
95041 Caltagirone ( CT )
segreteria@camerapenalecaltagirone.it
avv.massimoali@tiscali.it

Gent.ma Sig.ra
Presidente dell '
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Caltagirone
Avv. Mariangela Russo
Palazzo di Giustizia
viale Mario Milazzo n. 216
95041 Caltagirone ( CT )
mary8937@hotmail.it

## Oggetto:

- Patrocinio a Spese dello Stato;
- liquidazioni a opera del Tribunale ordinario di Caltagirone ;
- criteri;
- irragionevolezza e incondivisibilità .

Ritengo doveroso , in nome del rispetto che nutro nei confronti della professionalità e della dignità dell' Avvocatura di Caltagirone , segnalare quanto segue relativamente alle questioni esposte in oggetto .

Non intendo , almeno in questa sede , affrontare la disamina critica del Protocollo che allo stato disciplina le liquidazioni in questione : non trascurando affatto la genesi del documento , a me ben nota , osservo semplicemente che di qui a breve il Foro di Caltagirone , in tutte le sue componenti , dovrà immancabilmente affrontare e risolvere le questioni che si agitano nella vicenda essendo ormai e da tempo ben noto ed evidente a chiunque che la nostra professione non gode , anche nell ' ambito *de quo* , del rispetto dovutole.

Altrettanto è a dirsi relativamente ai tempi ordinariamente impiegati per le liquidazioni nonché , *venenum in cauda* , ai termini delle liquidazioni .

Mi limito in questa sede ad affrontare le questioni afferenti le trasferte effettuate e le spese affrontate dal difensore , alla luce , occorre specificare , delle mie personali esperienze .

In ben due distinti provvedimenti è stato negato il diritto all 'indennità di trasferta da Caltagirone a Catania , dalla sede del domicilio professionale , *alias* lo Studio , alla sede dell 'Ufficio giudicante , nei casi in esame il Tribunale del riesame . È stato sostenuto , infatti , che non compete nessuna indennità di trasferta atteso che la disciplina legislativa la negherebbe .

Si legge in due distinti decreti ( 15/12/2020 , 03/01/2022 proc. 2020 / XXXXXX ) :

"... ritenuto che all' avvocato che difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio non spetta il riconoscimento delle spese e delle indennità di trasferta e che detto principio vale sia per i difensori di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 82 D. P. R. 115 / 2002) che, a fortiori, per il difensore del medesimo distretto in cui ha sede il magistrato che si occupa del processo...".

E si aggiunge , solamente nel primo dei due : " Che sia questa l' opzione ermeneutica preferibile lo si può del resto desumere dalle finalità stesse della norma accennata , evidentemente orientata al contenimento della spesa pubblica . Senza dire che , ove si dovesse accedere alla tesi sostenuta dall'

istante , si registrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento .  $^{\shortparallel}$ 

L' interpretazione della norma e la lettura della sua *ratio* lasciano, a mio modesto avviso, assai perplessi.

Ho recentemente segnalato , nel seno di una ulteriore istanza di liquidazione avente analogo oggetto , esattamente quanto segue :

"Relativamente alle indennità e alle spese afferenti la trasferta effettuata in occasione dell'udienza camerale, l'istante osserva che - contrariamente a un certo orientamento interpretativo - non è affatto revocabile in dubbio che il difensore, il quale abbia il domicilio professionale in un luogo diverso dal capoluogo di distretto giudiziario dove si svolge l'udienza, ma pur sempre nel medesimo distretto, è titolare di un incontestabile diritto al riconoscimento e dell'indennità di trasferta e delle spese.

Valgano al riguardo le considerazioni che seguono.

Occorre , innanzitutto , osservare che l 'Avvocatura non può sostenere una rilevantissima parte degli oneri afferenti la difesa dei meno abbienti alla quale è , geneticamente , estranea . Già non sono di poco momento né la inviolabile soglia dei valori medi delle tariffe professionali vigenti né la riduzione dei corrispettivi nella misura del 30 % . Se a esse dovessero aggiungersi anche gli oneri della trasferta assolutamente necessaria all 'esercizio del ministero difensivo , il limite della sostenibilità risulterebbe ampiamente superato .

Giova, comunque, osservare che nel caso in ispecie, come in numerosissimi altri analoghi – il difensore aveva il dovere di partecipare all' udienza essendo tale partecipazione connaturata al suo ministero e indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo.

Di più.

La norma recata dall 'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002 n. 139, "Onorario e spese del difensore", richiama sia gli onorari, sia i diritti, sia le indennità, sia le spese di pertinenza del difensore.

Orbene , posto che la vigente disciplina dei corrispettivi in argomento contiene anche la voce "Indennità " ( peraltro in un ' unica occasione ) e proprio in relazione alla trasferta ( vedasi l ' articolo 27 ) , un ' interpretazione che escluda il diritto all ' indennità si pone in stridente contrasto e violazione sia del citato articolo 82 sia dello stesso Decreto ministeriale e della norma in materia di trasferte .

Peraltro la norma di legge rimarrebbe priva di effetti atteso che l ' indennità di trasferta è l ' unica contemplata dal Decreto ministeriale .

Di più .

Non coglie affatto nel segno l'interpretazione della norma in scrutinio secondo la quale la circostanza che il Legislatore abbia escluso il riconoscimento di indennità e spese nel caso in cui il difensore abbia domicilio professionale in distretto giudiziario diverso da quello nel quale si procede varrebbe a escludere il diritto in questione addirittura " a fortiori " nel diverso caso in cui i due distretti coincidano .

Interpretazione che si pone al limite della ragionevolezza e oltre .

La ratio legis è quella di limitare gli oneri del Legal Aid a carico dell' Erario, non già quella di escluderli in massima parte nella materia de qua.

Se così fosse , il Legislatore del 2001 si sarebbe limitato a escludere indennità e spese di trasferta in ogni caso e comunque .

Se , invece , ha ritenuto di distinguere le due fattispecie e di escludere expressis verbis il diritto in questione nella sola ipotesi in cui i distretti siano diversi , allora non vi è spazio alcuno per ritenere che ( nel diverso caso in cui difensore e Giudice operino nel medesimo distretto , ndr ) al difensore non compete né l ' indennità né il rimborso delle anticipazioni .

Ragionamento e argomentazioni affatto identiche merita la questione delle spese . " .

Quanto alla temuta disparità di trattamento tra il difensore che risiede nel distretto e il difensore che ha il domicilio professionale in distretto diverso e che , ad avviso del Tribunale calatino , costringerebbe a negare al primo l ' indennità in questione , è estremamente agevole osservare che il diverso trattamento rinviene la sua *ratio* proprio nell ' esigenza di contenere l ' onere economico a carico dell ' Erario allorquando questo corra il pericolo di assumere consistenza assai meno sostenibile .

È infatti ragionevole ritenere che indennità e spese di trasferta dall 'uno all 'altro distretto , distanti pochi o moltissimi chilometri , siano ben maggiori rispetto al caso in cui il difensore debba spostarsi semplicemente da Caltagirone a Catania .

Giova , poi , osservare che la disciplina della liquidazione in favore del consulente tecnico , come contenuta nell ' articolo 102 , è identica ma ancora più esplicita :

- " Articolo 102 . Nomina del consulente tecnico di parte .
- 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo .
- 2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. rispetto alla norma che disciplina la posizione dell' avvocato:

" Articolo 82 . Onorario e spese del difensore .

- 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall' autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell' impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
- 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall' interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d' appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
- 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti , compreso il pubblico ministero . " .

Condisce ulteriormente 1 ' argomento quanto emerge dal decreto 03/01/2022 :

"... ritenuto che i compensi spettanti al difensore possono essere così determinati ( come da protocollo condiviso in cui è prevista la liquidazione per la fase del riesame )...".

Accade , infatti , malgrado in sede di istanza sia stata formulata espressa richiesta di non applicazione del vigente Protocollo e di ricorso al Decreto ministeriale , il Tribunale ha ritenuto di potere ugualmente richiamare il protocollo stesso .

Peraltro alcune interlocuzioni avute inducono a ritenere che il Tribunale , in ogni sua componente , abbia adottato la decisione di fare , comunque , applicazione del protocollo stesso .

Concludendo sul punto , ritengo di potere affermare senza tema di smentita che l'interpretazione adottata dal Tribunale : - pretende ingiustamente di far carico all' Avvocatura , che già subisce la limitazione dell'onorario al valore medio in tariffa e la

riduzione di un terzo , anche il carico delle indennità di trasferta endodistrettuale ;

- non tiene conto del dovere del difensore , insito nel contratto di patrocinio , di partecipare alle udienze tenute dal Tribunale del riesame o dalla Corte di appello di Catania ;
- non considera la chiarissima lettera della norma contenuta nell' articolo 82 che limita il diniego alla indennità solamente nel caso di trasferta in un diverso distretto;
- non considera che la distinzione tra le due fattispecie , assai bene riportabile all ' esigenza di contenimento della Spesa pubblica , è giustificata dalla diversità tra le stesse , circostanza che esclude qualunque disparità di trattamento ;
- finisce per assumere connotazioni di irragionevolezza (" . . . a fortiori . . . ") tanto grave da indurre a ipotizzare che diverse , e chissà quali , potrebbero essere le ragioni a essa sottesa .

Argomentazioni analoghe competono alla trattazione della questione afferente le spese .

Questa connotata da un 'ulteriore singolarità : la illogica sovrapposizione tra le spese sostenute , anche in caso di trasferta , dall 'avvocato con specifico , esclusivo riguardo allo svolgimento dell 'incarico di riferimento e , addirittura , alle spese generali .

Francamente non penso che le due fattispecie siano sovrapponibili e / o confondibili , ma ho subito finanche una liquidazione secondo la quale le ulteriori spese sostenute dal difensore nel corso della causa possono trovare ristoro nel rimborso forfettario al  $15\,\%$  .

Mentre , in un ' ulteriore fattispecie , il Tribunale non ha liquidato le anticipazioni , *alias* spese vive , documentate da specifica e analitica fattura .

Al riguardo gioverà considerare che il provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato non permette al difensore di rimanere immune da esborsi : basti considerare , a esempio , il costo delle copie degli atti estratte in via di assoluta urgenza prima dell ' ammissione e dopo la richiesta , oppure quello di stampe e fotocopie assai spesso ontologicamente estranee alla Cancelleria .

Nel sottoporre gli episodi , le tematiche , le problematiche , le considerazioni appena esposte , concludo affermando che l 'Istituzione e le Associazioni in indirizzo , in adempimento dei doveri a esse connaturati , non possono rimanere silenti in presenza di provvedimenti giudiziari che negano all 'Avvocatura calatina diritti di natura economica riconosciuti dalla Legge .

Soprattutto quando il Patrocinio a Spese dello Stato ha ormai , purtroppo , assunto una notevole estensione tale da condizionare in maniera significativa la strategia degli Studi legali.

Mentre esprimo la mia disponibilità ( al di fuori di qualsivoglia ruolo o incarico formale ) a fornire collaborazione alla soluzione dei problemi oggi esposti , rimango in attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottate dall ' Istituzione e dalle Associazioni in indirizzo e porgo deferenti , cordiali ossequi.

avv. Salvatore Walter Pompeo

Selection buelts Reeges